

LAVORO A TEMPO PARZIALE



LAVORO A TEMPO PARZIALE artt. 4 - 12

Art 4 - Il rapporto di lavoro subordinato può essere a tempo pieno (art. 3 del D Lgs n. 66/2003) e a tempo parziale: orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, inferiore al tempo pieno come previsto dalla legge (D.Lgs.66/2003);

Art. 5 - La **FORMA** deve essere **SCRITTA** (ai fini della prova), contenuti:

La collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite)

La durata della prestazione lavorativa

**Il d.lgs. 81/2015 ha abrogato il D.Lgs.61/00 sul lavoro part-time:
non più distinzione tra part-time orizzontale verticale o misto.**



LAVORO A TEMPO PARZIALE – Prestazioni supplementari

Sono le **ore** svolte **oltre l'orario concordato** fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.

Liberalizzazione:

- Sono i **contratti collettivi** a stabilire il numero massimo delle ore di lavoro e la percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione.
- Le parti sociali **non** sono più tenute a indicare le **causali**.

Se il contratto collettivo non disciplina il lavoro supplementare

Il datore di lavoro può richiedere prestazioni supplementari **in misura non superiore al 25%** delle ore di lavoro settimanali concordate

-> Maggiorazione retributiva del 15%

Il lavoratore può rifiutarsi solo se giustificato da: comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.



LAVORO A TEMPO PARZIALE – Prestazioni straordinarie

Si intende il lavoro svolto **oltre l'orario di lavoro legale o contrattuale**.

Prima del d.lgs. 81/2015

Era ammesso solo nel
part time
verticale o misto

Disciplina attuale

Ora possibile per tutti
i contratti part time

(non è più prevista la distinzione
dei tipi di part-time)

Straordinario o supplementare -> solo un **aumento temporaneo**
della prestazione



LAVORO A TEMPO PARZIALE – Clausole Elastiche

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi le parti possono pattuire, per iscritto, **clausole elastiche** relative:

- Alla variazione della **collocazione temporale** della prestazione lavorativa
- Alla variazione in aumento della **durata della prestazione**

Preavviso minimo **2 giorni lavorativi** (salvo diverse intese tra le parti)
Diritto a specifiche **compensazioni** (misura e forme determinate dai contratti collettivi)



LAVORO A TEMPO PARZIALE – Clausole Elastiche

Se **NON** sono disciplinate dal contratto collettivo potranno essere pattuite per iscritto tra le parti **SOLO** avanti alle **commissioni di certificazione**.

Le clausole elastiche prevedono (a pena di nullità) **le condizioni e le modalità** con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata.

- Preavviso di **2 giorni** lavorativi
- La misura massima dell'aumento -> non può eccedere il **limite del 25%** della normale prestazione annua a tempo parziale
- Diritto del lavoratore ad una **maggiorazione del 15%** della retribuzione oraria

Il **consenso** alla clausola elastica può essere **revocato** dal lavoratore che si trova in particolari condizioni definite dalla legge (per esempio affetti da gravi patologie)



LAVORO A TEMPO PARZIALE – Trasformazione del contratto

La trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale è ammessa su **accordo delle parti** risultante da **atto scritto**.

Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, **non costituisce giustificato motivo di licenziamento**.

Diritto alla trasformazione per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti (su loro richiesta)

Priorità alla trasformazione nel caso patologie riguardino il coniuge, figli o genitori e nel caso di lavoratore con figlio convivente con età <13 o portatore di handicap



LAVORO A TEMPO PARZIALE – Trasformazione del contratto

Diritto di precedenza conseguente alla trasformazione del contratto

Il lavoratore che abbia **trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale** ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale

